

ENERGIA – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, ordinanza, 08 marzo 2024 n. 4714

1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo - Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. - Criteri di riparto ex art. 13, comma 1 c.p.a. - Prevalenza del criterio territoriale degli effetti limitati all’ambito territoriale della regione – Ratio.

2. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo - Silenzio-inadempimento – Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. – Criteri di riparto ex art. 13, comma 1 c.p.a. – Effetti limitati all’ambito territoriale della regione - Applicabilità – Ragioni.

3. Realizzazione impianto eolico – Istanza di avvio della procedura di VIA – Inerzia del Ministero dell’Ambiente – Formazione silenzio per inadempimento - Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. – Rilevanza degli effetti del provvedimento omesso rigorosamente circoscritti al territorio regionale di realizzazione dell’impianto - Prevalenza del criterio territoriale ex art. 13, comma 1 – Competenza TAR territorialmente competente a sindacare il provvedimento che sarà emanato – Applicabilità -Ragioni

4. Realizzazione impianto eolico – Istanza di avvio della procedura di VIA – Inerzia del Ministero dell’Ambiente – Formazione silenzio per inadempimento – Competenza territoriale inderogabile TT.AA.RR. - Non rilevanza della eventuale connessione alla R.T.N. - Competenza funzionale ex articoli 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. – Esclusione - Ragioni.

1. In applicazione del criterio di riparto della competenza sancito dall’art. 13, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm., *“Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”*.

2. Considerato al riguardo, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa, con specifico riferimento ai criteri di riparto stabiliti dall’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., ha affermato la prevalenza del criterio di competenza territoriale recato all’art. 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., evidenziando in proposito che *“Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a., segue, dunque, una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale. La conclusione si evince dalla parola «comunque» inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in primo luogo l’efficacia dell’atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione”* (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ord. n. 13/ 2021), come peraltro già affermato in sede giurisprudenziale prima dell’entrata in vigore del codice di rito, sulla base del previgente disposto di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 1034/1971 (in questi termini, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 3349/2006);

3. Considerato, in particolare, che: i) la delineata disciplina in punto di riparto della competenza ex art. 13, co. 1, cod. proc. amm., come interpretata alla luce dei principi elaborati in sede giurisprudenziale, va estesa ai giudizi sul silenzio-inadempimento (al riguardo, cfr. ex multis TAR

Umbria, ord. n. 686/2018), trovando dunque applicazione anche nella fattispecie per cui è causa; ii) se il provvedimento espresso è di competenza dell'Amministrazione centrale, devono ritenersi identici – per quanto interessa ai fini della presente disamina – le caratteristiche e gli effetti del comportamento omissivo (in tal senso, cfr. ex multis: Cons. St., sez. III, sent. n. 749/2013; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, ord. n. 354/2020); iii) pertanto, il giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se del caso, l'obbligo di provvedere, va individuato nello stesso che risulta territorialmente competente a sindacare il provvedimento, una volta che quest'ultimo sia stato emanato (cfr. altresì, ex multis, Cons. St., sez. III, sent. n. 3727/2012).

4. <<ii) gli effetti diretti dell'impugnato silenzio-inadempimento sono limitati al solo territorio della Regione Campania, in quanto il richiesto provvedimento di VIA riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto produttivo di fonti energetiche rinnovabili localizzato nel territorio di tale Regione, a nulla rilevando l'eventuale connessione alla rete di trasmissione nazionale (c. d. R.T.N.); iii) la competenza funzionale del TAR per il Lazio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., riguarda le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), cod. proc. amm. limitatamente “a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2”; iv) tra le anzidette controversie non rientra quella oggetto del presente giudizio in quanto, come sopra evidenziato, la stessa ha ad oggetto il silenzio-inadempimento del MASE sull'istanza tesa al rilascio della VIA per un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Marco Dei Cavoti (BN), rispetto al quale non assume alcun rilievo l'eventuale circostanza che tale opera, ove realizzata, venga riconnessa alla R.T.N., posto che l'opera stessa, da un lato, costituisce un impianto di produzione energetico non ricompreso tra quelli elencati nell'articolo 135, comma 1, lettera f), cod. proc. amm. (in punto di competenza funzionale del TAR per il Lazio, sede di Roma) e, dall'altro, non costituisce un'infrastruttura di trasporto di cui al medesimo articolato sopra riportato>>.

Visti il ricorso e i relativi allegati

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visto l'art. 15 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che nel caso di specie viene in rilievo il comportamento omissivo tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avendo la società odierna ricorrente denunciato come l'anzidetta Amministrazione non si sia pronunciata sull'istanza ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 presentata dalla società medesima per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in relazione al progetto concernente “... la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 29,40 MW da installarsi nel Comune di San Marco Dei Cavoti (BN) località “Ielardi, Macchioni, Montagna, Riccetto e Franzese”, ricompreso nella tipologia elencata nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;

Considerato che questo TAR non risulta territorialmente competente a conoscere della presente causa, in applicazione del criterio di riparto della competenza sancito dall'art. 13, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm., in forza del quale "Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede";

Rilevato che sul punto in rilievo, nel corso della discussione orale all'odierna udienza camerale, è stato dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., concedendo facoltà di controdedurre al rilievo officioso sollevato dal Collegio, come fatto constare nel relativo verbale d'udienza;

Considerato al riguardo, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa, con specifico riferimento ai criteri di riparto stabiliti dall'art. 13, comma 1, cod. proc. amm., ha affermato la prevalenza del criterio di competenza territoriale recato all'art. 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., evidenziando in proposito che "Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue, dunque, una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale. La conclusione si evince dalla parola «comunque» inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in primo luogo l'efficacia dell'atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione" (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ord. n. 13/ 2021), come peraltro già affermato in sede giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore del codice di rito, sulla base del previgente disposto di cui all'art. 3, comma 2, L. n. 1034/1971 (in questi termini, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 3349/2006);

Considerato, in particolare, che: i) la delineata disciplina in punto di riparto della competenza ex art. 13, co. 1, cod. proc. amm., come interpretata alla luce dei principi elaborati in sede giurisprudenziale, va estesa ai giudizi sul silenzio-inadempimento (al riguardo, cfr. ex multis TAR Umbria, ord. n. 686/2018), trovando dunque applicazione anche nella fattispecie per cui è causa; ii) se il provvedimento espresso è di competenza dell'Amministrazione centrale, devono ritenersi identici – per quanto interessa ai fini della presente disamina – le caratteristiche e gli effetti del comportamento omissivo (in tal senso, cfr. ex multis: Cons. St., sez. III, sent. n. 749/2013; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, ord. n. 354/2020); iii) pertanto, il giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se del caso, l'obbligo di provvedere, va individuato nello stesso che risulta

territorialmente competente a sindacare il provvedimento, una volta che quest'ultimo sia stato emanato (cfr. altresì, ex multis, Cons. St., sez. III, sent. n. 3727/2012)

Ritenuto, sulla base di quanto precede, che nel caso di specie assume rilievo prevalente, in vista del radicamento della competenza territoriale del TAR deputato alla cognizione della presente controversia, non già la circostanza per cui il silenzio è stato serbato da un'amministrazione centrale dello Stato, ossia il MASE, bensì unicamente la considerazione degli effetti del provvedimento omesso, rigorosamente circoscritti al territorio regionale di realizzazione dell'impianto;

Ritenuto, in particolare, che: i) nella fattispecie in esame l'avversato silenzio-inadempimento si è formato in ordine a un'istanza tesa ad ottenere la valutazione di impatto ambientale (VIA) in relazione a un progetto per la costruzione e per l'esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Marco Dei Cavoti (BN); ii) gli effetti diretti dell'impugnato silenzio-inadempimento sono limitati al solo territorio della Regione Campania, in quanto il richiesto provvedimento di VIA riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto produttivo di fonti energetiche rinnovabili localizzato nel territorio di tale Regione, a nulla rilevando l'eventuale connessione alla rete di trasmissione nazionale (c. d. R.T.N.); iii) la competenza funzionale del TAR per il Lazio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., riguarda le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), cod. proc. amm. limitatamente "a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2"; iv) tra le anzidette controversie non rientra quella oggetto del presente giudizio in quanto, come sopra evidenziato, la stessa ha ad oggetto il silenzio-inadempimento del MASE sull'istanza tesa al rilascio della VIA per un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Marco Dei Cavoti (BN), rispetto al quale non assume alcun rilievo l'eventuale circostanza che tale opera, ove realizzata, venga riconnessa alla R.T.N., posto che l'opera stessa, da un lato, costituisce un impianto di produzione energetico non ricompreso tra quelli elencati nell'articolo 135, comma 1, lettera f), cod. proc. amm. (in punto di competenza funzionale del TAR per il Lazio, sede di Roma) e, dall'altro, non costituisce un'infrastruttura di trasporto di cui al medesimo articolato sopra riportato;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. amm., l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del TAR per la Campania, sede di Napoli, dinanzi al quale la presente causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 15, co. 4, cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara la propria incompetenza per territorio a decidere il ricorso in epigrafe, individuando come competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 15, co. 4, cod. proc. amm.

Compensa le spese di giudizio relative alla presente fase.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Massimiliano Scalise, Referendario

L'ESTENSORE

Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO